
Legge Regionale 01 febbraio 1993, n. 5

**Assegnazione in uso al Consorzio Parco Naturale Migliarino - S. Rossore -
Massaciuccoli di terreni appartenenti al patrimonio della Regione.**

(Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 10.02.1993)

INDICE

Art. 1

Art. 2

Art. 1

I terreni appartenenti al patrimonio agricolo forestale della Regione facenti parte del vivaio forestale denominato "Chiuso di Capomandria" ubicati a S. Piero a Grado in Comune di Pisa, indicati nella planimetria allegata alla presente legge sono assegnati in uso al Consorzio del Parco Naturale Migliarino - S. Rossore - Massaciuccoli.

L'assegnazione in uso è a titolo gratuito ed a tempo indeterminato fin quando permarrà l'istituzione del parco.

I beni di cui al primo comma sono destinati al perseguimento dei fini istituzionali del Parco, non possono avere destinazione d'uso diversa da quella indicata dal Piano Territoriale (Del. Cons. Reg. 515/'89) e non possono essere in nessun caso subconcessi.

Si rimanda all'immagine presente nell'edizione cartacea della Raccolta Normativa, Voce 25, pag. 124.

Art. 2

La Giunta Regionale provvede agli atti necessari alla successione del Consorzio del Parco alla Regione nei diritti e obblighi inerenti i beni assegnati ai sensi dell' articolo precedente , entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.